

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/512 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 sulla base dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ («accordo di recesso»). Pertanto il diritto dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») non si applica più al Regno Unito e nel Regno Unito.
- (2) Tuttavia, in conformità dell'articolo 8, primo comma, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione in materia di IVA continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord relativamente ai beni, subordinatamente all'espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo a favore del proseguimento dell'applicazione dell'articolo 8 del medesimo.
- (3) Pertanto i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi nel Regno Unito continuano a essere soggetti al diritto dell'Unione in materia di IVA relativamente alle operazioni su beni in Irlanda del Nord.
- (4) A norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L'articolo 16 di detta direttiva stabilisce tuttavia che è assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.
- (5) La decisione 2006/659/CE del Consiglio ⁽³⁾ ha autorizzato il Regno Unito ad applicare, fino al 31 dicembre 2015, una misura particolare al fine di determinare, su base forfettaria, la proporzione di IVA non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali («misura speciale»). La misura speciale, facoltativa per i soggetti passivi, è basata sul livello di emissioni di diossido di carbonio dell'autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso.
- (6) Mediante decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio ⁽⁴⁾, il Regno Unito era stato autorizzato a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha concesso un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽³⁾ Decisione 2006/659/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 15).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 49).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 30).

